



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

- 3 FEB 2015

N. 221 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

18 FEB 2015

Li **- 3 FEB 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 04 del **02/02/2015**

OGGETTO: Decreto che dispone il giudizio – art. 429 c.p.p. M. L. + 9 – Tribunale di Taranto. Incarico a legale di fiducia per costituzione in giudizio del Comune di Castellana quale parte offesa.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- è stato notificato a questo Ente, in data 27/10/2014, prot. gen. n. 24972 in pari data, il Decreto che dispone il giudizio – dal quale si evince che questo Ente, insieme al Comune di Laterza, è parte offesa nel giudizio instaurando – udienza fissata al 11/02/2015, ore 9,00 Presso il Tribunale di Taranto – Giudice Monocratico che vede i sigg.ri M. L., M. M., R. C., P. R., L. M., imputati A) artt. 81, 110, 515 c.p.; 260 d.lgs. 152/06 perché, *con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminale, in concorso tra loro, il primo e secondo in qualità di gestori dell'impianto di compostaggio PROGEVA srl, ricevevano, dal terzo, quarto e quinto, questi in qualità di rappresentanti legali delle società che conducevano i rispettivi depuratori, rifiuti speciali quali fanghi derivanti dai suddetti depuratori a servizio di paesi della provincia barese contenenti sostanze pericolose come rame, zinco, materiali inerti e plastici; fanghi che gestivano abusivamente utilizzandoli nella produzione di composta rendendo tale prodotto non conforme a quello commerciabile, e commercializzandolo nonostante tale non conformità, ingannando i compratori sulla reale composizione del prodotto, in realtà diverso da quello indicato sulle confezioni vendute. In tal guisa determinando il potenziale avvelenamento dei terreni ove tale compost era sparso.*
P. V., G. G. B) artt. 110, 483 (258 d.lgs 152/06) per avere, in qualità di tecnici della PROGEVA srl, predisposto un certificato di analisi di rifiuti costituiti da farine fossili, fornendo false indicazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
- Il Giudice dell'Udienza Preliminare dr. Vilma Gilli del Tribunale di Taranto ha disposto la notifica del decreto a questo Ente, identificato quale persona offesa.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi quale parte offesa nel giudizio instaurando, per la tutela di questa Civica Amministrazione per tutti quei motivi e circostanze che il legale incaricato vorrà indicare ulteriormente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Terrusi Maria, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via S. Martino n. 2.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”* . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale: (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) costituirsi quale parte offesa nel giudizio penale n. 1449/14 G.I.P. e n. 2511/08 P.M. avanti al Tribunale di Taranto – Giudice Monocratico - nei confronti dei sigg.ri M. L., M. M., R. C., P. R., L. M., , imputati del reato di cui agli artt. 81, 110, 515 c.p.; 260 d.lgs. 152/06 e P. V., *G. G. del reato di cui agli artt. 110, 483 (258 d.lgs 152/06), meglio definiti in premessa per tutti*, conferendo al legale di fiducia incaricato ampio mandato *ad litem* per la tutela degli interessi di questo Ente;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Maria Terrusi, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via S. Martino n. 2, per costituirsi in giudizio e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


